

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2767}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERVONE, BALLARDINI, ROMITA, BIASINI

Presentata il 18 febbraio 1974

Fissazione di termini e indicazioni per il regolamento per le elezioni studentesche previste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da più parti è stata prospettata l'opportunità di concentrare in un determinato periodo di tempo le elezioni studentesche, previste dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, nell'ambito delle università.

È stato per altro proposto che tale periodo coincida con l'inizio dell'anno accademico e ciò anche per le prime elezioni.

È stata infine rilevata la necessità di indicare ai senati accademici, chiamati a decidere ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 9 della citata legge, circa i regolamenti elettorali, alcune norme di carattere generale per uniformare il più possibile, e nel rispetto delle autonomie universitarie, tali regolamenti.

Per questi motivi ci permettiamo di sottoporre alla vostra approvazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti previste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, hanno luogo tra il 10 novembre e il 28 febbraio di ogni anno. La presente disposizione vale anche per l'anno 1974, fermo restando il termine di 180 giorni di cui all'articolo citato per la ricostituzione

dei consigli di amministrazione delle opere e la integrazione dei consigli di amministrazione delle università.

Le norme regolamentari di cui all'ultimo comma dell'articolo devono prevedere:

a) la possibilità di presentazione di liste, tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con numero di candidati non superiore al numero degli eligendi; la possibilità di esprimere preferenze all'interno della lista prescelta in numero non superiore a 1/3 degli eligendi;

b) la durata in carica non superiore ad un anno;

c) le modalità di eventuale sostituzione.